

UFFICIO REGISTRO - ~~IN BOLLO~~

VERSATO CONTRIBUTO

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT.N.

8533/16

Il Giudice di Pace, Avv. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SEZ.III R.G. CONT
REP.

10120/15
2705/16

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.10120 R.G. contenzioso dell'anno 2015,

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cesareo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via San Tommaso D'Aquino n.90 giusta delega in atti;

Attore

E

CAF Aeuropean srl in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma Via Francesco Crispi n.36;

Convenuta contumace

Oggetto: pagamento somma;

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 25.02.2016 da intendersi qui trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio il CAF Aeuropean srl per sentirla condannare al pagamento della somma di €.4.269,41.

Assumeva l'attore di svolgere attività di consulente del lavoro e in data 19.01.2005 stipulava con il caf convenuto un contratto di consulenza e collaborazione per espletare gli adempimenti relativi alle dichiarazioni fiscali modd.730, unico, iva, red, isee.

Per l'attività di elaborazione mod.730/2012 per redditi 2011 ed elaborazione Isee anno 2012 emetteva la fattura n.5 dell'11.01.14 per €.1-775,12 e per l'attività di elaborazione di n.193 mod. 730 anno 2013 e n.59 modelli Isee anno 2013 emetteva notula n.25 del 09,04.2014 per €.2.494,29 e che nonostante il riconoscimento del debito la convenuta non effettuava il pagamento del dovuto.

Instaurato il contraddittorio la convenuta ritualmente citata non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa istruita con la prova testimoniale e la produzione documentale, veniva trattenuta in decisione, all'udienza del 25.02.2016 sulle conclusioni di parte attrice.

La domanda è fondata e va accolta

Deve rilevarsi che nel presente processo di cognizione in cui si controverte in merito all'esistenza o meno di un diritto di credito, trovano applicazione le ordinarie regole probatorie circa l'onere della prova ed è onere di parte attrice provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio, ai sensi dell'art.2697, 1° co C.C..

La teste [REDACTED] ha dichiarato di lavorare insieme all'attore e si era occupata di fare i modelli Isee e 730 e Red su incarco del Caf che aveva fornito il programma, il caf aveva dato mandato al Cirelli di curare le prtiche fiscali e il compenso era stabilito in percentuale e mentre all'inizio veniva pagato regolarmente per l'attività svolta nel 2011 e nel 2012 non ha ricevuto il pagamento maturato nel 2012 e nel 2013.

Il teste [redacted] ha dichiarato che all'epoca dei fatti lavorava per il Caf e si occupava della contrattualistica e delle convenzioni con gli enti pubblici, ha ancora dichiarato che il C [redacted] ha svolto molto lavoro per il Caf e che lo stesso lamentava i ritardi nei pagamenti ha precisato di non occuparsi della contabilità ma era a conoscenza che dopo l'invio dei soldi da parte del ministero vi erano sessanta giorni di tempo per pagare gli incaricati.

Dalle suddette dichiarazioni è emerso che l'attore ha effettuato l'attività concordata in favore del Caf e che non ha ricevuto il pagamento.

Parte attrice ha depositato agli atti idonea documentazione (contratto di collaborazione debitamente sottoscritto, fatture, lista modelli effettuati) da cui si rileva la fondatezza della pretesa attorea.

L'attore ha dunque provato l'esistenza del contratto, la sua esecuzione ed il mancato pagamento delle somme dovute, pertanto la domanda è fondata e va accolta. Questo giudice stima equo condannare la parte convenuta al pagamento della somma di €.4.269,41.

Poiché tale debito è certamente di valuta sono dovuti all'attore su detta somma gli interessi di mora al tasso legale, che decorreranno dalla data della domanda giudiziale, considerato che, nel periodo in esame, la svalutazione è stata inferiore a tale tasso ed in armonia con l'orientamento della Suprema Corte che esclude la possibilità del cumulo di interessi legali e tasso di rivalutazione per l'intero quando si risarcisca il danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. Cass.n.5490/1992 e Cass.1712/1995).

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

a)condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €.4.269,41 oltre gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;

b)condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di €.940,00 di cui €.800,00 per compensi professionali e €.140,00 per spese, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Roma in data 7 marzo 2016.

Il Giudice di Pace

(Avv. [redacted])

Giuseppe Rosano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il

11.3.16

IL CANCELLIERE

Dott.ssa [redacted]